

PRINTI EMAIL

La sentenza sul "caso" Pera: una rigorosa giurisprudenza che richiede la correlazione soggettiva per l'estensione dell'insindacabilità

di Ida Nicotra *

Con la sentenza n.347 sul "caso" Pera, la Corte Costituzionale coglie l'occasione, non soltanto per offrire un quadro riepilogativo del proprio indirizzo giurisprudenziale in tema di prerogative dei parlamentari, ma anche per chiarire l'indispensabilità di un aspetto rimasto finora in ombra. Essa giunge all'annullamento della deliberazione adottata dal Senato con la quale l'Assemblea aveva dichiarato coperti da insindacabilità le dichiarazioni contenute in un articolo pubblicato da un quotidiano nazionale, espresse dall'attuale Presidente del Senato. In particolare, nel *considerato in diritto*, vengono riprese le argomentazioni addotte dal Tribunale ricorrente a sostegno della fondatezza del ricorso, da un triplice punto di vista.

Preliminarmente viene richiamata l'ormai copiosa giurisprudenza costituzionale in argomento al fine di escludere, nel caso di specie, la presenza del nesso funzionale tra la dichiarazione resa alla stampa dal Sen.Pera e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, in quanto esso è riscontrabile solo "se ed in quanto la dichiarazione possa essere identificata come divulgativa e riproduttiva all'esterno di attività parlamentari", non rilevando a tal fine "la mera comunanza di argomenti".

A maggior conforto delle proprie affermazioni, la Corte riprende quanto aveva già statuito nella decisione n.120/2004, nella parte in cui dichiarava non fondata la questione di legittimità della legge 140/2003(1° co.), escludendo che "essa abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'art.68, 1° co., quale risultava dalla propria giurisprudenza". Orbene, nella fattispecie odiernamente sottoposta al suo esame, il giudice delle leggi ritiene che tale collegamento funzionale sia carente. Specificamente, tutti gli atti compiuti dal sen. Pera risultano estranei all'argomento trattato nell'articolo, ad eccezione di un'interpellanza che ha contenuto "sostanzialmente coincidente". Pur tuttavia, siffatta iniziativa risulta ininfluenza - e qui si inserisce il secondo dei motivi su cui si fonda l'illegittimità della delibera camerale - spiegano i giudici, in quanto posteriore di quasi un mese alla pubblicazione dell'articolo. In fondo, anche con riferimento a tale profilo la Corte si limita ad uniformarsi ai rigorosi parametri stabiliti in precedenti pronunce (n.289 del 1998, n.10 e 11 2000), in forza dei quali l'insindacabilità copre esclusivamente le opinioni rese fuori dalla sede, in quanto collegate ad attività parlamentare svolta in precedenza. La Corte ritiene di poter ricavare, con immediatezza, la necessità di tale elemento diacronico, dal tenore letterale del 1° co. dell'art. 68, laddove viene sancito il principio di irresponsabilità per opinioni (già) espresse, ed i voti (già) dati nell'esercizio delle funzioni. parlamentari. La formulazione utilizzata dal Costituente renderebbe, a parere della Corte, non configurabile "un'iniziale perseguibilità del parlamentare, cui possa eventualmente sovrapporsi un successivo atto parlamentare che la escluda". Le ragioni poste a fondamento della tesi seguita sono le medesime espresse in passato: evitare che qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria ed estranea alla funzione, potesse ricevere la protezione offerta dall'insindacabilità "a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un atto parlamentare di contenuto corrispondente". Ciò nondimeno, il punto debole di siffatto argomentare risiede nella circostanza che l'adozione del criterio cronologico non può considerarsi decisivo al fine di una "corretta, misurata applicazione della garanzia costituzionale" (cfr. A. Ruggeri, *Le opinioni insindacabili dei parlamentari davanti alla Corte: connotati e criteri formali - sostanziali di riconoscimento, al crocevia dei rapporti tra diritto costituzionale e "diritto politico", in Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali*, Milano 2001, 246 e 247).

Assai convincenti, al riguardo, paiono le riflessioni di un attento studioso, il quale avverte come non si possa escludere che l'interrogazione o altro atto parlamentare "abbia per unico, vero obiettivo quello di predisporre uno scudo protettivo per successive manifestazioni di pensiero che ci si riprometta di rendere in sedi diverse da quelle camerale" (cfr. A. Ruggeri, *op. cit.*, 246).

Ma il giudice delle leggi nella sentenza n. 347 sembra voler chiarire una volta per tutte che la regola temporale sia indispensabile perché possa scattare la non perseguibilità del parlamentare, aggiungendo una ulteriore considerazione. In particolare, spiega come si debba ritenere irrilevante, ai fini della prerogativa, che atti parlamentari siano presentati in un momento "di molto successivo", o solo dopo poco tempo rispetto alla opinione manifestata *extra moenia*, a nulla valendo in proposito, la circostanza - invocata dal Senato - che l'interrogazione parlamentare fosse stata illustrata a breve distanza di tempo rispetto alla dichiarazione anteriormente manifestata fuori dalla sede parlamentare.

Il terzo pilastro che regge l'impianto delineato dalla Corte è certamente il meno esplorato e, probabilmente, quello destinato a far più discutere.

In particolare, la Corte confuta l'affermazione addotta dal Senato a fondamento della propria delibera, secondo la quale il collegamento funzionale e il soddisfacimento della sequenza temporale possono essere ravvisati in una serie di interrogazioni presentate da membri del Parlamento diversi dall'autore dell'opinione espressa in un momento posteriore. In questa ipotesi, secondo il parere della Corte non rileva il fatto che le interrogazioni siano state precedenti e sostanzialmente riproduttive di un pensiero divulgato successivamente. Manca, invero, sostengono i giudici costituzionali, il presupposto fondante dell'intera disciplina delle garanzie a favore dei parlamentari, che va rintracciato nel carattere soggettivo delle condizioni che consentono l'estensione della garanzia. A questo punto, la Corte fa discendere la regola secondo cui la prerogativa dell'insindacabilità va applicata al parlamentare per i voti (da lui) dati e per le opinioni (da lui) espresse direttamente dal principio della natura personale della responsabilità penale, per giungere alla conclusione che l'estensione dell'immunità si deve riferire solo ad atti propri che il parlamentare riproduce e divulga. Sia consentito muovere a tale impostazione alcune notazioni critiche; la prima concerne il dato che attraverso l'iter logico seguito viene ribaltato il principio della personalità della responsabilità penale, al fine di affermare che anche l'estensione della responsabilità deve seguire il medesimo rigoroso criterio (sul punto, N. Zanon, *Quei limiti alla libertà di critica*, su *Il Sole 24 ore*, del 23 novembre 2004, n.324 che ritiene sussista un "vizio logico" nel ragionamento seguito, in proposito, dalla Corte).

Lo schema proposto, peraltro, non si può considerare affatto automatico, alla luce della circostanza che la norma di cui all'art.27, 1 co. Cost. riposa sul carattere liberaldemocratico del nostro ordinamento e sul valore personalista di cui risulta permeata la Costituzione del 1948, e possiede, perciò, un'indubbia valenza garantistica. Essa è stata dettata come reazione all'esperienza storica pre repubblicana e vale, nella sua portata rigida ed assoluta, solo per l'accertamento della responsabilità penale e non anche per l'applicazione di regole che mirano all'esonerazione della stessa. L'ulteriore obiezione alla motivazione della Corte riguarda il passaggio in cui la Corte, quasi a giustificare la propria posizione, dichiara incidentalmente, che "nessuna di queste interrogazioni è stata presentata dal Senatore Pera, del quale

Home

Link

Newsletter

I Paper del Forum

Giurisprudenza

Temi di Attualità

Archivio Temi di Attualità

Speciale Europa

Speciale Regioni

Euroscopio

Telescopio

Settimana delle Istituzioni

Autorecensioni

nemmeno risulta la partecipazione al relativo dibattito". Rimane da chiedersi se la presenza del parlamentare in aula, durante la trattazione di argomenti riconducibili alle dichiarazioni, da questo, poi, successivamente espresse, avrebbe potuto supplire alla carenza di correlazione soggettiva, conducendo alla sussistenza del nesso funzionale ed, in definitiva, ad un differente esito del giudizio.

* Professore Straordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Catania